

Disposizione tecnica di funzionamento n. 14 rev. 1 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

Titolo	Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente
Riferimenti normativi	Articolo 70 comma 70.8 e Articolo 80, comma 80.1, della Disciplina del mercato del gas naturale

In vigore dal 28 novembre 2019

Sommario

1. Premessa	3
2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto bancario fideiubente	3
2.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS	3
2.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato E della Disciplina MGAS	4
2.3. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	5
3. Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente	5
3.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS	5
3.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato E della Disciplina MGAS	6
3.3. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	7

1. Premessa

L'Articolo 70, comma 70.8, della Disciplina MGAS, prevede che nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante dell'istituto bancario fideiubente che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 70, comma 70.7, della Disciplina MGAS, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 70, comma 70.2 della Disciplina MGAS, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'Articolo 80, comma 80.1, della Disciplina MGAS, prevede che le fideiussioni, rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che in esito alla richiesta di escussione non effettuano il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto bancario fideiubente

2.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS

Nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 70, comma 70.7, della Disciplina MGAS, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 70, comma 70.2 della Disciplina MGAS, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting* del MGAS, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS.

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MT-GAS, perdono immediatamente la validità, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni sia per la registrazione della posizione netta in consegna al PSV. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato alla PCE, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico si applica quanto previsto nella DTF 03 ME.

2.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato E della Disciplina MGAS

Nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 70, comma 70.7, della Disciplina MGAS, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 70, comma 70.2 della Disciplina MGAS ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting* del MGAS, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato alla PCE, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS.

Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico si applica quanto definito nella DTF 03 ME.

2.3. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle garanzie prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 70, comma 70.7, della Disciplina MGAS, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 70, comma 70.2 della Disciplina MGAS, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria restano valide fino al momento in cui si verifica uno dei suddetti eventi.

3. Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

3.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS

Le fideiussioni rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa:

- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato ai mercati in *netting* del MGAS ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS;
- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato al MT-GAS, ai fini dei controlli di congruità finanziaria perdono immediatamente la validità, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la registrazione della posizione netta in

consegna al PSV. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;

- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato alla PCE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS

Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico si applica quanto definito nella DTF 03 ME.

3.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato E della Disciplina MGAS

Le fideiussioni rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa:

- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato ai mercati in *netting* del MGAS, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS;
- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato alla PCE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS.

Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico si applica quanto definito nella DTF 03 ME.

3.3. Garanzie prestate secondo l'Allegato C della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle fideiussioni prestate secondo l'Allegato C della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, e rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto bancario fideiubente restano valide, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinate ai mercati in *netting* del MGAS, fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.9 della Disciplina MGAS;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinate al MT-GAS, fino al momento in cui si verifica il suddetto evento, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la registrazione della posizione netta in consegna al PSV. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento.